

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1738 del 08/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 intestata a PAGLIARANI STEFANO S.R.L. relativa allo stabilimento sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1807 del 08/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno otto APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 intestata a PAGLIARANI STEFANO S.R.L. relativa allo stabilimento sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 12/08/2016 con Atto Prot. Com.le 27204;

**Atteso** che la suddetta Determinazione è stata successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3868 del 12/10/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/10/2016 con Atto Prot. Com.le 35089 e poi aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6016 del 10/11/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 22/11/2017 prot. n. 43052;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 12/12/2018, acquisita al Prot. Com.le 48945 e da Arpa e al PGFC/2018/21376, da **PAGLIARANI STEFANO S.R.L.** nella persona di Carusone Piero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 1327 del 10/01/2019, acquisita da Arpa e al PGFC/2019/3531, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico, con contestuale richiesta integrazioni in merito all'impatto acustico;

**Considerato** che in data 13/03/2019 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 10894 ed al PG/2019/40763;

**Atteso** che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10933 del 13/03/2019, acquisita al PG/2019/40763 il Coordinatore Ufficio Attività Economiche – SUAP del Comune di Cesenatico ha espresso il seguente parere: *“Per quanto attiene alla valutazione di impatto acustico, lo scrivente, responsabile dell'endo-procedimento, prende atto di quanto presentato e dichiarato dal tecnico incaricato, ritenendolo completo ed esaustivo”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto Istruttorio acquisito in data 28/02/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune*

di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9.", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 12/08/2016 con Atto Prot. Com.le 27204, come segue:

- **l'ALLEGATO A alla Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAGLIARANI STEFANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca sito in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 5/7/9."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 12/08/2016 con Atto Prot. Com.le 27204, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A alla Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016;

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio a PAGLIARANI STEFANO S.R.L. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 16/08/16 prot. n. 27204, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3868 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/10/16 prot. n. 35089;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6016 del 10/11/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 22/11/17 prot. n. 43052.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- installazione di un banco di lavaggio e sgrassaggio dei componenti metallici trattati e relativa nuova emissione E13;
- installazione di una sabbiatrice manuale e relativa nuova emissione E14;
- il detergente alcalino IKADO 901, precedentemente utilizzato nella postazioni collegate alla emissione E6, sarà utilizzato nelle cabine collegate alla emissione E2;
- variazioni dei prodotti per lavaggio/sgrassaggio (alcuni eliminati, altri con aumento del consumo annuo), senza variazione del consumo massimo teorico di solvente indicato, ai sensi dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nella vigente autorizzazione per le emissioni E2, E6 e E11.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/744 del 04/01/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2019/746 del 04/01/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesenatico – Settore 4 Servizio Edilizia Privata e SUE – Ufficio Urbanistica e SIT – Ufficio Attività Economiche di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tenuto conto i nuovi impianti e relative nuove emissioni E13 “Lavaggio/sgrassaggio” ed E14 “Sabbiatura” saranno ubicati in una nuova porzione di edificio, precedentemente non utilizzata dalla Ditta, e non ricompresa nello stabilimento autorizzato.

Con nota PG/2019/748 del 04/01/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (trattandosi di uno stabilimento soggetto alle disposizioni dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi

di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2019/27500 del 20/02/19 il Servizio Territoriale Distretto di Cesena di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

**E2 – Lavaggio/sgrassaggio** - Gli inquinanti sono costituiti da COV e sostanze alcaline. Considerato che la modifica di cui trattasi, consiste nello spostamento dell'utilizzo dello sgrassante alcalino dalla postazione afferente al punto di emissione E6 per impiegarlo nel banco relativo all'emissione E2, i limiti delle sostanze alcaline saranno i medesimi riportati nell'autorizzazione vigente per il punto di emissione E6. Si ritiene plausibile la verifica di tale parametro a partire dal primo monitoraggio annuale utile.

**E13 – Lavaggio/sgrassaggio** - Gli inquinanti sono costituiti da COV. Per tale attività, la società è già autorizzata, per i punti di emissione E2 -E6 e E11, ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, si attribuisce il medesimo valore limite, per le emissioni convogliate, pari a 75 mg/Nmc (come COT); per tale valore ci si riferisce al punto 4 della Parte III dell'allegato III alla Parte V del Decreto. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale, analogamente agli altri punti di emissione già autorizzati ai sensi dell'art 275 del Decreto.

**E14 – sabbiatura** - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e, per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.11 - DISTAFFATURA, SABBIATURA, GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;
- c) al punto 3 della voce 4.31 - "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" della D.G.R. 2236/09 e smi che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C dell'allegato 3A della DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/mc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime. La società ha installato un pressostato differenziale per effettuare un controllo immediato e completo sullo stato di efficienza dei filtri e, così come previsto al punto 8.1 della D.G.R. del 16/06/1999 n. 960, ha richiesto l'esenzione dall'effettuare autocontrolli annuali, fermo restando la presenza di un registro preposto all'annotazione delle ispezioni all'impianto stesso. Si approva la richiesta.

Tabella riepilogativa

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E2 – lavaggio/sgrassatura (modificato)	COV (espresso come C.O.T.) Sostanze alcaline (espresses come Na2O)	75 <sup>(a)</sup> 5
E6 – lavaggio/sgrassatura (modificato)	COV (espresso come C.O.T.) Fosfati (espressi come PO4)	75 <sup>(a)</sup> 5
E13 – Lavaggio/sgrassaggio (nuovo)	COV (espresso come C.O.T.)	75 <sup>(a)</sup>
E14 – sabbiatura manuale (nuovo)	Polveri	10

<sup>(a)</sup> Deve essere rispettato anche il valore delle emissioni diffuse pari al 20% di input di solvente.

**CONCLUSIONI** - Il consumo massimo teorico di solvente è 3,36 t/a. L'emissione totale annua di COV, anche tenuto conto dell'introduzione della nuova emissione E13, è pari a 3,36 t/anno. Analogamente l'emissione diffusa massima, pari al 20% dell'input di solvente, è pari a 0,67 t/anno. Ai sensi della Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06, il gestore, almeno una volta all'anno, elabora un piano di gestione solventi ai fini previsti dalla parte I, paragrafo 4, dello stesso allegato. Ai fini di una corretta compilazione e verifica del piano di gestione solventi, si ritiene opportuna l'installazione di sistemi di registrazione (es: amperometri)

delle ore effettive di utilizzo degli impianti su tutte le emissioni che producono emissioni di COV, anche se non oggetto della presente istanza. Riguardo i tipi di dispositivi che si intenderà installare, la società dovrà darne comunicazione prima della messa in esercizio dell'emissione E13.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, con nota prot. n. 2019/0045341/P del 21/02/19, acquisita al protocollo PG/2019/28324 del 21/02/19, ha espresso il seguente parere favorevole: *“In riscontro a richiesta parere del 04/12/2018 (pervenuta in data 07/01/2019 Prot. 2019/0002925/A); vista la domanda presentata sensi del D.P.R. 59/13, Pratica Sinadoc 37138/2018, inerente modifiche relative alle sostanze sgrassanti/detergenti e all'inserimento delle nuove emissioni E 13 del reparto lavaggio/sgrassaggio e la nuova emissione E 14 del reparto sabbiatura; Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae — Servizio Territoriale. La ditta risulta inserita in zona artigianale ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 6, 22 e 25 gruppo C di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”.*

Con nota prot. n. 7901 del 04/02/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/31129 del 25/02/19, il Comune di Cesenatico – Settore Sviluppo del Territorio ha trasmesso il proprio parere nel quale specifica quanto segue: *“...L'immobile in questione risulta posto in zona di espansione “D 3”, come rilevabile dal vigente P.R.G. '98, destinata all'insediamento di funzioni produttive di tipo manifatturiero, per magazzinaggio e deposito di merce all'ingrosso, ai sensi dell'art. 62 delle N.T.A. del medesimo P.R.G. '98. L'attività che si intende insediare nell'unità immobiliare in esame, si ritiene coerente con le disposizioni imposte dallo strumento urbanistico Comunale vigente e pertanto se ne attesta la compatibilità urbanistico-edilizia”.*

Per le altre emissioni non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 16/08/16 prot. n. 27204, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3868 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/10/16 prot. n. 35089;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6016 del 10/11/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 22/11/17 prot. n. 43052.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e del Comune di Cesenatico, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2786 del 10/08/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 16/08/16 prot. n. 27204, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3868 del 12/10/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 27/10/16 prot. n. 35089;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6016 del 10/11/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico in data 22/11/17 prot. n. 43052;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Cesenatico in data 12/12/2018 prot. n. 48945, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE N. E7 – GAS SCARICO IDROPULTRICE A GASOLIO (PER LAVAGGIO E SGRASSAGGIO)**

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito

indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo	1.700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### **EMISSIONE N. E8 – GAS SCARICO LAVATRICE A METANO (PER LAVAGGIO E SGRASSAGGIO)**

proveniente da impianto compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE C1 – CALDAIA C1** (32 kW, a metano)

**EMISSIONE C2 – CALDAIA C2** (24,4 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

#### **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di ricondizionamento, produzione e revisione di pezzi di ricambio (turbine, turbo, alternatori, motorini di avviamento, ecc...) per autoveicoli, macchine ed attrezzature civili ed industriali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### **EMISSIONE N. 1 – SABBIATURA**

Impianto di abbattimento: n. 3 filtri a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

##### **EMISSIONE N. 2 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO (n. 4 cabine)**

Portata massima	10.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	75	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 3 –VERNICIATURA (n. 2 cabine)**

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

Portata massima	6.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 4 – SALDATURA, EQUILIBRATRICE**

Portata massima	6.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 5 – VERNICIATURA (n. 2 cabine)**

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 6 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO**

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	75	mg/Nmc
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 9 – SABBIAATRICE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 10 – VERNICIATURA (n.2 cabine)**

Impianto di abbattimento: filtro inerziale in cartone pieghettato e paint-stop in fibra di vetro

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 11 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO (n. 2 banchi)**

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	75	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 12 – SABBIATRICE**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 13 – LAVAGGIO SGRASSAGGIO (n. 1 banco)**

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	75	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 14 – SABBIATRICE**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	240	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Pulizia di superficie" (art.

275 e punto 5 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), di cui alle **emissioni N. 2, 6, 11 e 13**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) il consumo massimo teorico di solvente è 3,36 ton/anno;
  - b) il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
  - c) il valore di emissione totale annua di COV è 3,36 ton/anno;
  - d) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06; Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.
  - e) i consumi mensili di prodotti sgrassanti/detergenti contenenti solventi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 14;
  - f) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
  - g) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. A partire dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione N.13 di cui al successivo punto 6., le **emissioni N. 2, 6, 11 e 13 dovranno essere dotate di idonei dispositivi** (es: amperometri) con sistemi di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad esse afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 14. Unitamente alla comunicazione della data di messa in esercizio di cui al punto 6, la Ditta dovrà comunicare la tipologia di dispositivi che sarà installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)).
  4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
  5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 13 e 14 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
  6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Cesenatico la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 13 e 14**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
  7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 13 e 14** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 2, 6, 11 e 13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Il monitoraggio analitico periodico per le **emissioni N. 3, 5 ed 10** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di prodotto verniciante (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 14. I consumi giornalieri di prodotto verniciante non devono essere complessivamente superiori a kg 20, per un totale annuo comunque non superiore a **1.350 kg**.
11. Il monitoraggio analitico periodico annuale per la **emissione N. 4** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di bacchette e filo per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 14. I consumi annui di bacchette e filo per saldatura non devono essere comunque superiori a **16 kg** di bacchette e **15 kg** di filo per saldatura.
12. Il monitoraggio analitico periodico annuale alle **emissioni N. 1 e 9** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno settimanale**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico temporizzato, devono essere annotate sul registro di cui al successivo punto 14. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
13. Il monitoraggio analitico periodico annuale alle **emissioni N. 12 e 14** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul registro di cui al successivo punto 14. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
14. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti per sgrassaggio/lavaggio contenenti solventi, così come precisato al precedente punto 2. lettera e), relativamente alle **emissioni N.2, N.6, 11 e 13**.
  - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alla **emissioni N. 2, 6, 11 e 13**, come richiesto al precedente punto 3;
  - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotto verniciante, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 10. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni N. 3, 5 e 10**;
  - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di bacchette e filo per saldatura, così come precisato al precedente punto 11, relativamente alle **emissioni N. 4**;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1 e 9**, così come richiesto al precedente punto 12;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alle **emissioni N. 12 e 14**, così come richiesto al precedente punto 13.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**